

REGOLAMENTO (CEE) N. 1786/88 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 1988

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1987/1988, la produzione stimata di olio d'oliva e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione che può essere anticipato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1098/88⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 892/88⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17 bis, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE, l'aiuto unitario alla produzione deve essere ridotto se la produzione effettiva di una data campagna superi il quantitativo massimo garantito per essa fissato; che tuttavia tale riduzione non si applica ai produttori con una produzione media non superiore a 200 kg di olio d'oliva per campagna;

considerando che, a norma dell'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 2261/84, per stabilire l'importo unitario dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva che può essere anticipato occorre effettuare una stima della produzione della campagna considerata; che l'importo unitario dell'aiuto deve essere stabilito ad un livello che permetta di evitare qualsiasi rischio di pagamento indebito agli olivicoltori;

considerando che per stabilire la produzione stimata gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione i dati relativi alle previsioni di produzione di olio d'oliva per ogni campagna; che la Commissione può avvalersi di altre fonti di informazione;

considerando che per stabilire l'importo dell'anticipo è necessario tener conto della trattenuta per la creazione

dello schedario oleicolo previsto dal regolamento (CEE) n. 1416/82 del Consiglio⁽⁵⁾ e della trattenuta per gli interventi di miglioramento della qualità previsti dal regolamento (CEE) n. 1916/87 del Consiglio⁽⁶⁾;

considerando che l'importo dell'aiuto alla produzione in Spagna e in Portogallo differisce da quello degli altri Stati membri; che occorre pertanto differenziare l'importo dell'anticipo in questi due Stati membri;

considerando che in base ai dati disponibili è opportuno stabilire la produzione stimata e l'importo dell'aiuto come indicato qui di seguito;

considerando che il comitato di gestione per i grassi non ha formulato il proprio parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione dell'olio d'oliva 1987/1988:

- la produzione stimata è pari a 1 630 000 t,
- l'importo dell'aiuto unitario alla produzione che può essere anticipato è pari a:
 - 14,37 ECU/100 kg per la Spagna;
 - 9,49 ECU/100 kg per il Portogallo;
 - 50,84 ECU/100 kg per gli altri Stati membri.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 89 del 6. 4. 1988, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 12.

⁽⁶⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 12.